



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 30 DEL 05.09.2014	“APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014”.
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque** del mese di **Settembre**, alle ore **13:35** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Ippolito	MORRONE	X	
Wladimiro	PARISE	X	
Giuseppe	PULICE	X	
Giovanna	PRATO	x	
Paolo	LUCANTO	X	
Massimo	GUAGLIARDI		X
Flavio	LONGO		X
TOTALE		N. 5	N. 2

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza l'Ing. Ippolito Morrone nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI:5 VOTANTI : 5.

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Area Amministrativa/Contabile del 02.09.2014 prot. 3577.

PREMESSO che:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del 05.09.2014 ad oggetto: “**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASI**” dichiarata immediatamente esecutiva;

EVIDENZIATO che con il predetto Regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel Regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni della normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito in L. 68/2014 che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nel seguente prospetto, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili":

Prog.	Descrizione dei Servizi	Costo annuale
1	Servizio di manutenzione stradale	€ 10.494,00
2	Servizio di Pubblica illuminazione	€ 85.739,00
3	Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico	€ 1.800,00
9	Servizi Socio-assistenziali	€ 40.000,00
	Totale	<u>€ 138.033,00</u>

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014, vengono determinate le seguenti aliquote:

- **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze:** 2 per mille
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale:** 1 per mille

- Altri fabbricati ed aree edificabili:

zero per mille

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote suddette, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro € **114.000,00**, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, sopra individuati analiticamente, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al **82,60%**;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

CONSIDERATO che, per l'anno 2014, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TASI devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 10/09/2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la deliberazione di G. C. n. 25 del 20.03.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'IMPOSTA" esecutiva

VISTI gli atti d'ufficio;

Si apre il dibattito;

Sentiti gli interventi;

Visto il parere favorevole sulla regolarità Tecnico/Contabile espressa dal Responsabile Area Amministrativo/Contabile ai sensi dell'art .49 D.lgs 267/2000 ss.mm.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati giusta nota prot. 3598 dell' 03.09.2014;

Presenti 5, votanti 5;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE, le seguenti aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014 nel modo seguente:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze: | 2 per mille |
| - Fabbricati rurali ad uso strumentale: | 1 per mille |
| - Altri fabbricati ed aree edificabili: | zero per mille |

2. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

4. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal Regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2014 un gettito presumibilmente pari ad € **114.000,00** a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa, nella

misura stimata del **82,60%** e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

5. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 10/09/2014, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

6. DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente.

- di trasmettere copia della presente al Responsabile Area Amministrativo/Contabile ed Ufficio Tributi per quanto di propria competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.